



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA



ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI
DI
ACQUI TERME E NIZZA MONFERRATO

**“ CASSA FORENSE: PASSAGGIO DAL SISTEMA
REDDITUALE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO;
INCIDENZA DI ALCUNI ISTITUTI: RETRODATAZIONE,
RISCOFFO E RICONGIUNZIONE ”**

RELATRICE

Avv. Maria Grazia Rodari

Foro di Verbania – Componente del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed
Assistenza Forense

**“ CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI (OBBLIGATORIA
E VOLONTARIA). CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI
ATTIVI. I SUPPLEMENTI DI PENSIONE ”**

RELATORE

Avv. Mauro Vaglio

Foro di Roma - Componente del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed
Assistenza Forense

INTRODUCE

Avv. Maria Vittoria Buffa

Presidente di ASSOAVVOCATI

MODERA

Avv. Paolo Ponzio

Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Alessandria



Avv. Maria Grazia Rodari - Delegato Cassa Forense
distretto di Torino
'2023-2026'

Acqui Terme 16 dicembre 2025

CASSA FORENSE – **Fondazione di diritto privato** che gestisce la forma assicurativa di previdenza obbligatoria di primo pilastro dei liberi professionisti che esercitano l'attività di Avvocato.

Dal 2014 l'**iscrizione a Cassa F. è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati** indipendentemente dal reddito prodotto.

Mission dell'Ente (art. 2 dello Statuto) non si limita all'aspetto previdenziale si estende anche all'erogazione di prestazioni di assistenza, seppur in via sussidiaria.

Per raggiungere l'obiettivo Cassa F. è tenuta a garantire costantemente l'equilibrio della propria gestione rispondendo ai requisiti richiesti dalla legge che prevedono una **sostenibilità almeno trentennale della gestione.**

IL D.lgs. 509/94: L'EQUILIBRIO TRA ENTRATE E USCITE

Ai sensi del D.lgs. 509/94 gli Enti Previdenziali Privati – tra cui Cassa Forense - **non possono attingere dalla fiscalità generale** e quindi devono garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa previdenziale.

Lo strumento imposto dalla legge per verificare il rapporto tra entrate ed uscite è il bilancio tecnico attuariale, che va redatto almeno con cadenza triennale.

EQUILIBRIO E SOSTENIBILITA'

Il D.Lgs. 509/94 impone alle Casse Private:

una **stabilità minima di 30 anni**

con proiezione di tale equilibrio a 50 anni rispetto al saldo totale

(cioè non solo rispetto al rapporto tra contributi e pensioni - saldo previdenziale -

ma a tutte le poste attive e passive di bilancio.

LE RAGIONI DELLA RIFORMA

La riforma previdenziale, con il passaggio al sistema contributivo, si è resa necessaria per garantire equilibrio e sostenibilità di lungo periodo.

Il precedente sistema retributivo (reddituale) è stato messo in crisi da una serie di fattori.

GLI ISCRITTI A CASSA FORENSE (alcuni dati)

Nel **2013** gli Avvocati iscritti a C.F. erano **177.088**, divenuti **223.842** nel **2014** per effetto dell'automatica iscrizione.

Nell'arco di meno di un anno sono stati **immessi nel sistema 46.754** Avvocati, molti dei quali con redditi estremamente contenuti o pari a 0. Dal 2014 al **2020** è stata registrata una crescita annuale costante, che ha raggiunto la soglia di **245.000** iscritti.

Nell'ultimo quinquennio si è registrata una contrazione del numero di Avvocati, in ragione della fisiologica fuoriuscita di molti Avvocati, che erano stati iscritti d'ufficio, seppure con un regime agevolato per i primi 8 anni.

Negli ultimi 4 anni il numero degli Avvocati si è ridotto di circa 11.700 (-4,8%) passando **da 245.030 al 31-12-2020 a 233.260 al 31-12-2024.**

A fronte di un **calo degli iscritti non pensionati di 14.400** unità, gli iscritti **pensionati contribuenti al 31-12-24 sono aumentati di circa 2.600 unità**

Alla data del **31-12-2024** risultavano iscritti agli Albi e alla Cassa **233.260** professionisti, con un calo rispetto all'anno precedente di circa 1,6%.

Il n. di donne e uomini è molto vicino alla parità:

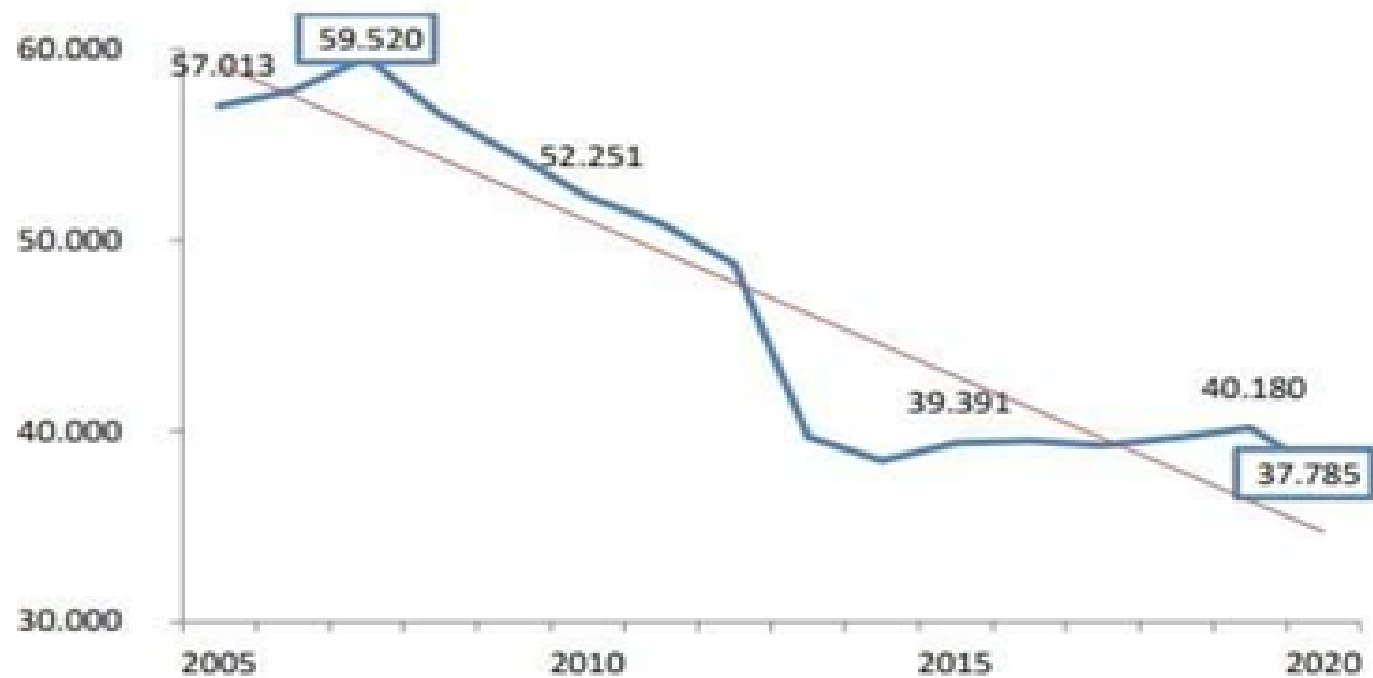
su un **totale di 233.260 Avvocati** 109.252 sono donne e 124.008 sono uomini

escludendo i pensionati contribuenti il gap di genere si riduce: le **donne** con **106.209** iscritte costituiscono il **49%** degli avvocati non pensionati.

L'inversione di tendenza rispetto alla situazione di crescita degli iscritti osservata nel passato è essenzialmente conseguenza di 2 fenomeni:

- il progressivo calo demografico della popolazione italiana
 - l'aumento delle cancellazioni, a seguito della preferenza verso altre attività per i giovani Avvocati di recente iscrizione all'Albo
(opportunità alternative di impiego per numerosi concorsi per l'ufficio del processo; uscita definitiva dalla professione di un gruppo di 50.000 professionisti che prima nel 2014 erano stati obbligatoriamente iscritti alla Cassa).
-
- **ed ora vediamo l'andamento dei redditi degli Avvocati fino al 2020**

Fig. 4 - – Reddito medio Irpef rivalutato 2005-2020 (v.a. in euro)



Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Il reddito professionale e il volume d'affari prodotto dall'Avvocatura mostra **attualmente** una significativa ripresa rispetto a quanto evidenziato in passato.

Il reddito in media prodotto da ciascun Avvocato nell'anno 2024 (dichiarato nel 2025 – redditi 2024 non ancora consolidati) si attesta a **circa 52.234** euro (**33.991** per le donne **68.599** per gli uomini), con un incremento rispetto all'anno precedente del **9,6%**. Anche il **volume d'affari** si attesta a **ca. 76.400** euro, con le note differenze di genere.

Le differenze di reddito e v.a. sono evidenti anche dal punto di vista dello *status* del professionista:

Il pensionato contribuente in media dichiara più dell'iscritto non pensionato (anche in ragione dell'aumento del giro d'affari dovuto all'esperienza acquisita, dai rapporti consolidati e da una più strutturata organizzazione).

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

41,8%

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

7,6%

Il **monte reddito** dell'avvocatura italiana è salito dal 2021 progressivamente fino a **11 miliardi** 144 milioni 674 mila 514 euro **+ 6,2%** rispetto al 2023

anche il **v.a.** è salito a **16 miliardi** 300 milioni 580 mila 749 euro **+ 4,8%** rispetto al 2023

di conseguenza sono aumentate anche le entrate contributive, in presenza di un minor numero di contribuenti iscritti a C.F.

IL CRITERIO DI FINANZIAMENTO DELLE PENSIONI IN CASSA FORENSE

Il sistema a ripartizione, adottato da Cassa Forense, prevede che i contributi versati da chi è in attività in un dato periodo siano destinati al finanziamento delle prestazioni erogate in quello stesso lasso temporale.

Questo sistema entra in crisi con il calo demografico e la conseguente riduzione del numero dei contribuenti.

L'andamento demografico è importante

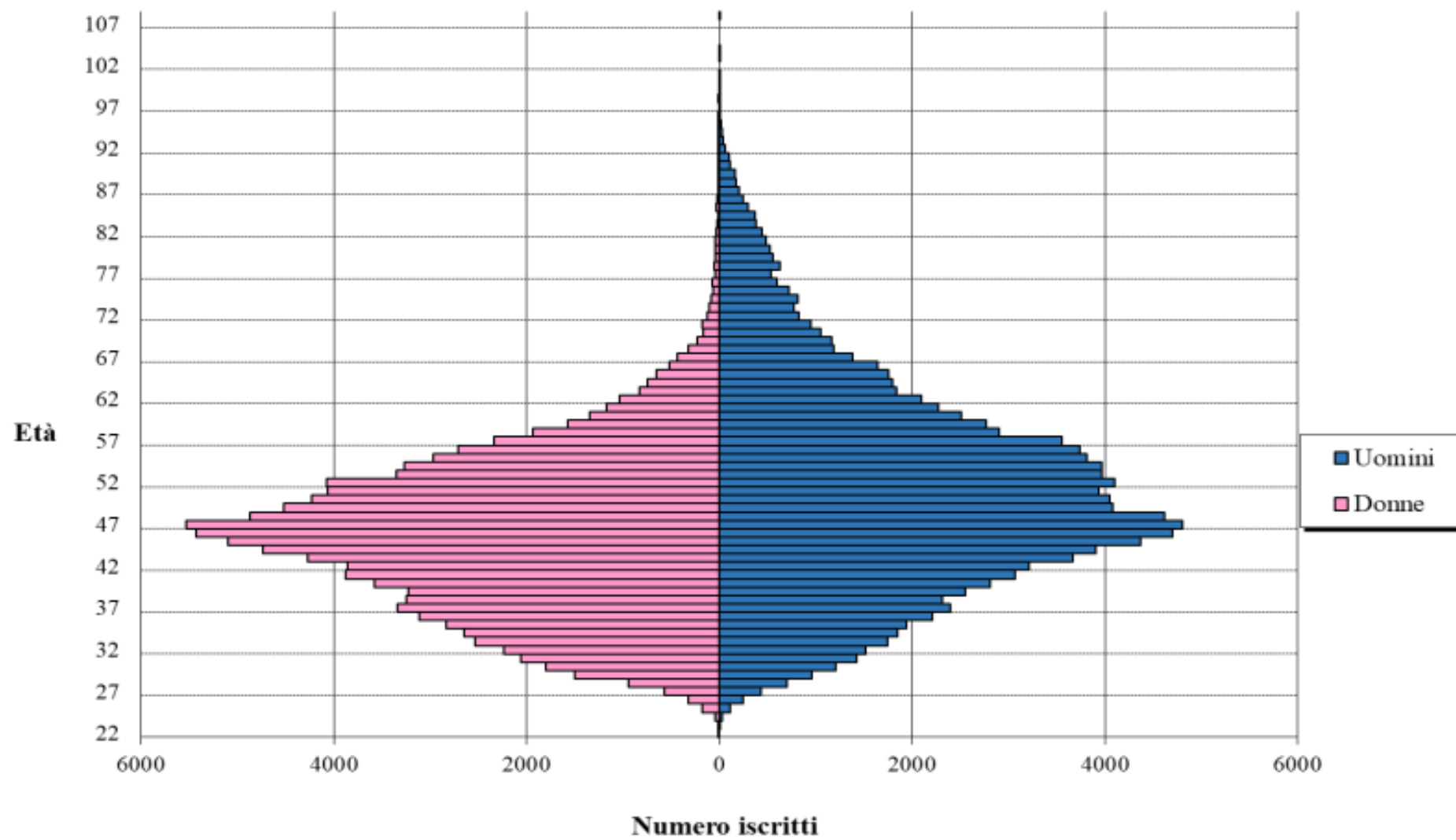
i contributi versati dagli attivi vengono utilizzati per pagare le prestazioni di coloro che nello stesso periodo sono in quiescenza

(c.d. **patto tra 'generazioni'**).

Le riserve patrimoniali sono necessarie quando il rapporto iscritti/pensionati tende a peggiorare nel tempo.

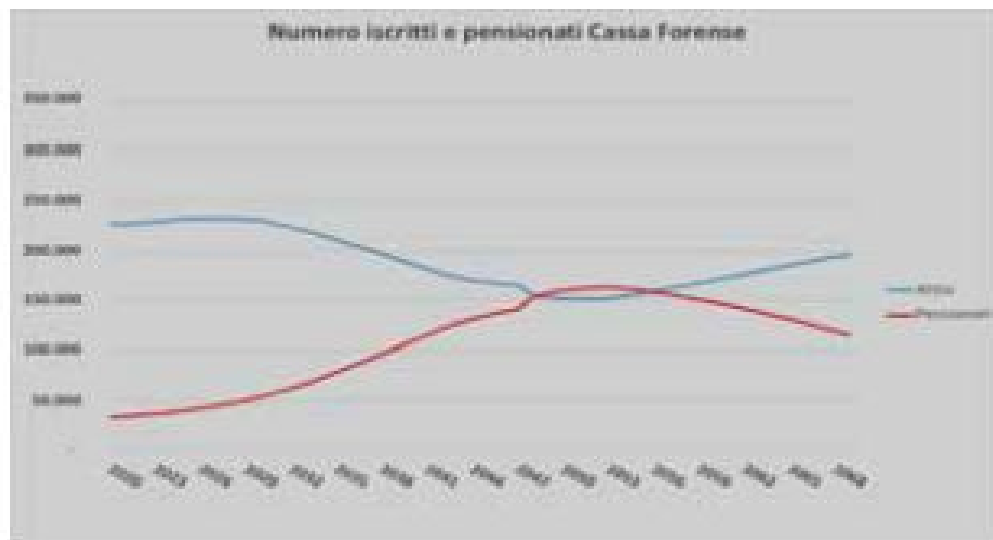
In tal caso nel sistema coesistono una quota di finanziamento a 'ripartizione' e una quota 'a capitalizzazione'.

Le prestazioni vengono finanziate con i contributi degli iscritti attivi e in parte con i rendimenti finanziari maturati e se non fossero sufficienti attingendo al patrimonio accumulato.



Il rapporto ISCRITTI/PENSIONATI raggiunge il suo apice nel 2016 (8,1 iscritti per 1 pensionato); ha subito una decrescita costante fino al 2021: 7,4 Iscritti per 1 pensionato.

IL RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI RAGGIUNGE UNA SITUAZIONE DI **MASSIMA CRITICITA' NEL PERIODO 2048-2056 DOVE OGNI ISCRITTO SI DOVRA' FAR CARICO DEL PAGAMENTO DI 1 PENSIONE**, CON COSTI INSOSTENIBILI, SE NON ATTINGENDO ALLE RISERVE PATRIMONIALI



Fonte Ufficio Attuariale Cassa Forense

L'equilibrio economico-tecnico di Cassa F., che è costantemente monitorato attraverso la redazione almeno triennale del bilancio tecnico, è garantito anche dall'efficienza nella gestione dei contributi che versano gli iscritti.

Compito dell'attività della Cassa è anche l'**investimento delle risorse disponibili** con lo scopo precipuo di far fronte, con il rendimento del patrimonio, ad eventuali periodi di deficit nella gestione.

I risultati degli esercizi e l'andamento del **Patrimonio di Cassa F.** nell'ultimo decennio sono sempre stati crescenti:

-

in 10 anni + 111%

-

da 9.233 miliardi di euro del 2015

oggi il patrimonio è salito a più di **19** miliardi di euro

Per effetto dell'avanzo economico registrato il **rendimento finanziario per il 2024 è stato del 9,3% nel 2024** superiore al benchmark di riferimento del 5,9%

IL BILANCIO TECNICO

standard – specifico

(per valutare l'equilibrio della gestione finanziaria)

BILANCIO DI PREVISIONE sviluppato per un lungo periodo (obbligo del requisito della stabilità ALMENO TRENTENNALE con sviluppo delle proiezioni a 50 anni), che tiene conto per le entrate contributive e le uscite previdenziali previste dalla legislazione vigente, sviluppato partendo dai dati iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti, reali, e sulla base delle tabelle attuariali di mortalità della popolazione e dei parametri di sviluppo dell'economia (variazione del PIL, inflazione, rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione.

Valuta l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente e l'adeguatezza delle prestazioni.

al 31-12-2020

Standard – redatto (almeno ogni 3 anni ed in occasione di revisioni regolamentari) ai sensi dell'art. 2 co. 2 del decreto legislativo 509/94 secondo le linee guida e le indicazioni (4.8.2021) del Ministero del Lavoro e della P.S. con i parametri di valutazione adottati a livello nazionale dal sistema pensionistico pubblico

Specifico – basato sulle peculiarità del sistema - ipotesi di crescita della numerosità degli iscritti diversa rispetto a quella dell'occupazione prevista nella nota ministeriale

RISULTATI DELLE VALUTAZIONI ATTUARIALI

su orizzonte temporale di 50 anni

ENTRATE: contributi soggettivi, contributi integrativi, proventi finanziari da investimento del patrimonio

USCITE: oneri relativi all'erogazione delle pensioni, oneri per prestazioni assistenziali, oneri di gestione ed amministrazione

SALDO PREVIDENZIALE: differenza tra ammontare dei CONTRIBUTI ed ammontare degli ONERI PENSIONISTICI ED ASSISTENZIALI

SALDO DI BILANCIO: differenza tra Entrate ed Uscite

PATRIMONIO: somma algebrica tra patrimonio inizio anno ed il saldo di bilancio

RISERVA LEGALE: si calcola in riferimento a 5 annualità delle pensioni correnti

RISULTATI DEL B.T. SPECIFICO al 31-12-2020

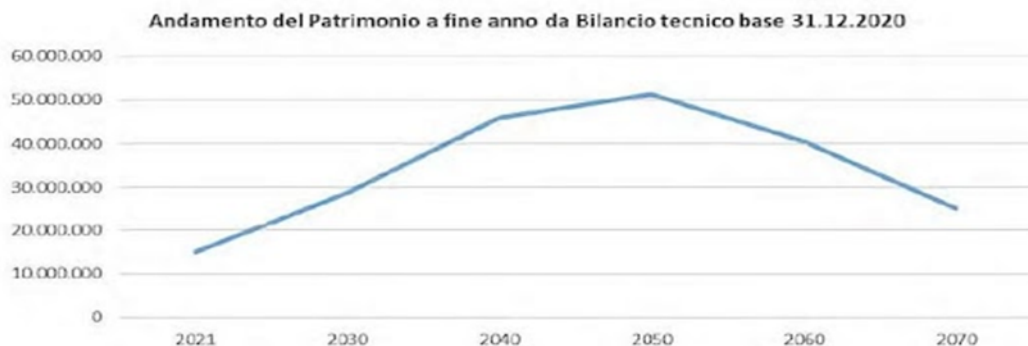
Avanzo da Bilancio tecnico attuariale

Il presente Bilancio utilizza i dati contenuti nel bilancio tecnico attuariale base 31.12.2020; i grafici che seguono forniscono una rappresentazione grafica del confronto previsto per l'andamento del:

- saldo previdenziale e saldo totale,
- patrimonio a fine anno

Si evidenzia che la redazione del bilancio tecnico base 31.12.2020 ha rispettato la tempistica dettata dall'art. 41 dello Statuto che prevede la redazione del documento con cadenza almeno triennale (il bilancio tecnico utilizzato nel passato bilancio consuntivo aveva base 31.12.2017).

Valori in migliaia di euro



Il bilancio tecnico prevede una negativizzazione del saldo previdenziale a partire dal 2041 e del saldo totale a partire dal 2049; tali valori pur rimanendo negativi fino al termine dell'intervallo temporale considerato nel documento (2070) inizieranno a risalire rispettivamente dal 2061 e dal 2066.

Il patrimonio, pur conservando valori positivi per tutto l'intervallo temporale, dopo una crescita che caratterizza il periodo 2021-2048 inizierà a dcrescere dal 2049 come conseguenza della negativizzazione del saldo totale.

Con riguardo alle variabili strategiche utili a valutare le condizioni di sostenibilità economico-finanziario della Cassa sul periodo di **proiezione di 50 anni** si evidenzia quanto segue:

un graduale peggioramento del saldo previdenziale con un punto di break-even (pareggio) nell'anno 2041;
in conseguenza di quanto sopra **un graduale peggioramento del saldo totale di gestione con un punto di break-even (pareggio) sull'anno 2049;**

e dunque con **un livello di copertura del patrimonio rispetto alla riserva legale in flessione dal 3,38 allo 0,8 al termine dei 50 anni di proiezione.**

RISULTATI DEL B.T. STANDARD al 31-12-2020

Grafico 8.1. Andamento del Saldo Previdenziale e del Saldo Totale

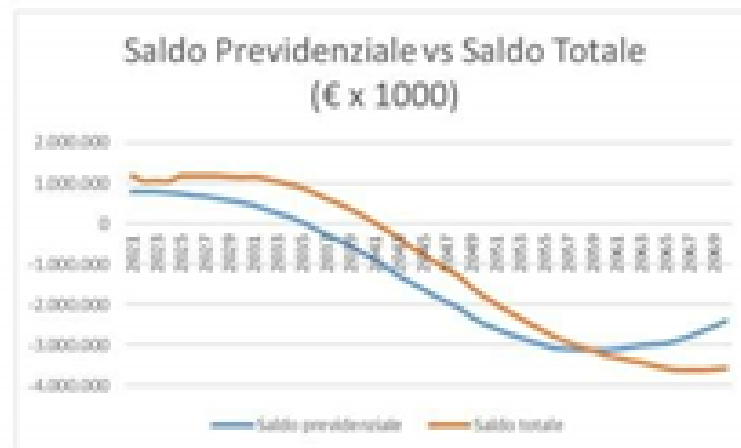
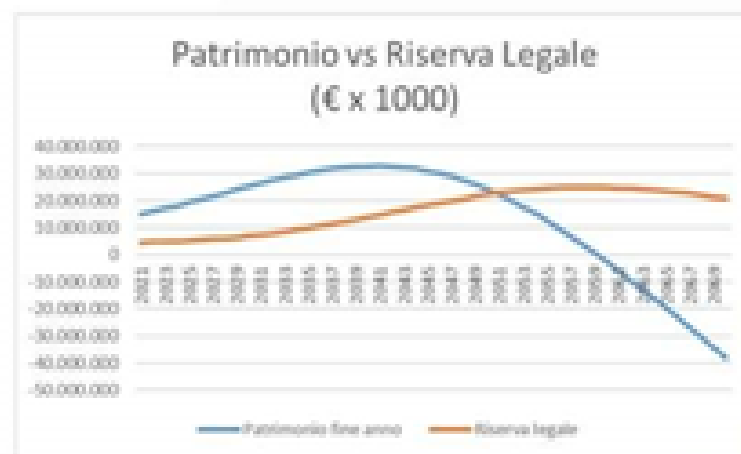


Grafico 8.2. Andamento del Patrimonio e della Riserva Legale



9. Considerazioni finali

Con riguardo alle variabili strategiche utili a valutare le condizioni di sostenibilità economico-finanziario della Cassa sul periodo di proiezione di 50 anni si evidenzia quanto segue:

- un graduale peggioramento del saldo previdenziale con un punto di break-even nell'anno 2036;
- in conseguenza di quanto sopra un graduale peggioramento del saldo totale di gestione con un punto di break-even sull'anno 2042;
- e dunque un punto di break-even del patrimonio nell'anno 2060 e conseguente punto di break-even del rapporto di copertura del patrimonio rispetto alla riserva legale nel medesimo anno;
- rapporti di sostituzione in aumento per effetto della bassa dinamica dei redditi dovuta ai parametri di produttività imposti dal Ministero vigilante, a cui si aggiunge il maggior onere sulle pensioni dovuto alle integrazioni al minimo.

L'Attuario

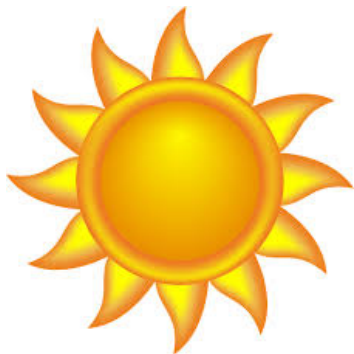
Prof. Paolo De Angelis



Scenario critico: richiede interventi urgenti per garantire il rispetto del parametro legislativo di sostenibilità trentennale ma anche – e soprattutto – il futuro pensionistico delle giovani generazioni di iscritti e di quelli che si iscriveranno

L'andamento economico della categoria non aiuta a risolvere i problemi di stabilità finanziaria di lungo periodo.

Improbabile che l'andamento medio delle carriere dei giovani avvocati possa ricalcare quello delle generazioni precedenti



OGGI



ALLERTA GIALLA

Lo scorso anno si è concluso l'iter per la riforma strutturale del **Regolamento Unico della Previdenza Forense**.

Il nuovo testo, deliberato dal Comitato dei Delegati, è stato approvato dai Ministeri vigilanti (Lavoro, Giustizia, Economia e Finanze) con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2024, ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025

E' stato adottato il sistema di calcolo delle prestazioni di tipo contributivo, nel rispetto del principio del 'pro rata temporis'.

L'ultimo Bilancio Tecncio è stato redatto al 31 dicembre 2023 con previsioni a 50 anni recepisce gli effetti della riforma riporta una situazione di stabilità, attraverso:

- innalzamento graduale delle aliquote di contribuzione - 16% nell'anno 2025, 17% nel 2026 e 18% nell'anno 2027;
- riduzione della contribuzione minima per favorire le fasce più deboli della categoria quali i giovani iscritti ed i professionisti con redditi più bassi;
- innalzamento al 12% della contribuzione dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti agli albi;
- introduzione del calcolo contributivo determina una corrispondenza più equa dal punto di vista attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata (anche se in realtà l'effetto pieno si avrà tra 35 anni con i contributivi puri)

IL SALDO PREVIDENZIALE (differenza tra contributi e pensioni) si mantiene positivo fino all'anno 2024, mostra una negatività per il periodo 2044-2072, torna ad essere positivo nell'anno 2073;

Il saldo totale (differenza tra entrate ed uscite) si mantiene positivo fino all'anno 2054, mostra **una negatività per il periodo 2055-2063**, torna positivo nell'anno 2064 e tale rimane per il restante periodo di valutazione;

IL PATRIMONIO oltre ad essere positivo per l'intero periodo di valutazione mostra un andamento mediamente crescente indicando una elevata componente di patrimonializzazione dell'Ente.

Nell'assentire alla riforma, i Ministeri vigilanti con la nota del 21.09.2024 considerano: *“La proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge.*

*Tuttavia, in un'ottica prudenziale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del **requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale**, pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale. Ciò è testimoniato, in particolare, dall'andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell'orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre-riforma.”*

“Per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini.

Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli Enti di previdenza obbligatoria, sussiste l'erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento, che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell'adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche....”.

La riforma ha attuato il passaggio dal sistema reddituale al **sistema contributivo pro rata**

Finalità del nuovo impianto normativo

- Migliorare in forma stabile la sostenibilità finanziaria di lungo periodo
- Salvaguardare il livello di adeguatezza delle prestazioni
- Armonizzazione con le altre forme di previdenza

Bipartizione della platea

- Iscritti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024 a cui si applicherà un calcolo della prestazione secondo il sistema contributivo
- Iscritti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024 ai quali verrà previsto un calcolo della pensione misto: calcolo reddituale per gli anni di anzianità già maturati, calcolo contributivo per gli anni di anzianità successivi

Sistema di calcolo reddituale

La pensione è commisurata alla **media dei redditi** e all'anzianità lavorativa maturata dall'iscritto.

$$P = R * B * Anz$$

dove P = importo di pensione annua

R = reddito medio pensionabile B = percentuale di rendimento
attribuito ad ogni anno di anzianità

Anz = anzianità contributiva

Sistema di calcolo contributivo

L'ammontare della pensione è commisurato ai **contributi versati**, rivalutati di anno in anno ad un tasso di capitalizzazione predefinito che rappresenta la redditività riconosciuta al contributo versato.

Al momento del pensionamento la somma dei contributi versati e rivalutati (detto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita che si incrementano all'aumentare dell'età di pensionamento.

Sistema di calcolo misto

Combinazione del sistema di calcolo reddituale e del sistema di calcolo contributivo.

Le pensioni
requisiti per il diritto

**Soggetti con anzianità contributiva
alla data del 31 dicembre 2024**

**Soggetti privi di anzianità contributiva
alla data del 31 dicembre 2024**

Pensione di vecchiaia

70 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

Pensione di anzianità

62 anni di età e almeno 40 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione

Pensione unica di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia contributiva anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

a condizione che l'importo a calcolo della pensione
risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo



Le pensioni
requisiti per il diritto

**Soggetti con anzianità contributiva
alla data del 31 dicembre 2024**

**Soggetti privi di anzianità contributiva
alla data del 31 dicembre 2024**

Pensione di vecchiaia

70 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

Pensione di anzianità

62 anni di età e almeno 40 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione

Pensione unica di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia contributiva anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

a condizione che l'importo a calcolo della pensione
risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo



Pensione di inabilità

- **Prima iscrizione** alla Cassa con decorrenza ante 40 anni di età
- **Calcolo misto** in caso di possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024
- **Calcolo contributivo** per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025
- **Beneficio della maggiorazione di 5 anni** accordabile in caso di regolarità contributiva, non cumulabile con il beneficio del coefficiente di trasformazione 57 anni

Pensione di invalidità

- **Prima iscrizione** alla Cassa con decorrenza ante 40 anni di età
- **Calcolo misto** in caso di possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024
- **Calcolo contributivo** per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025
- **Riduzione** dell'importo di pensione del **25%** se il reddito professionale prodotto è maggiore di cinque volte l'importo della pensione minima
- **Riduzione** dell'importo di pensione del **50%** se il reddito professionale prodotto è maggiore del tetto pensionistico

Pensione indiretta

- **Prima iscrizione** alla Cassa con decorrenza ante 40 anni di età
- **Calcolo misto** in caso di possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024
- **Calcolo contributivo** per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025
- **Non integrabile al minimo**
- **Beneficio della maggiorazione di 5 anni** accordabile in caso di regolarità contributiva, non cumulabile con il beneficio del coefficiente di trasformazione 57 anni

Pensione di reversibilità

- Requisiti invariati



Soggetti con anzianità contributiva alla data del 31-12-2024

Pensione di vecchiaia: **70** anni di età e almeno **35** anni di anzianità contributiva;

Pensione di vecchiaia anticipata: **65** anni di età e almeno **35** anni di anzianità contributiva. L'importo della pensione è in questo caso soggetto ad una riduzione pari allo 0,41 % per ogni mese di anticipo rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Nessuna riduzione è prevista in caso di pensionamento anticipato con almeno 40 anni di anzianità.

Pensione di Anzianità: **62** anni con almeno **40** anni di anzianità contributiva previa cancellazione dagli Albi

Pensione di Inabilità: almeno **5** anni di anzianità contributiva, prima iscrizione antecedente il 40° anno di età, capacità all'esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione in modo permanente e totale

Pensione di Invalidità: almeno **5** anni di anzianità contributiva, prima iscrizione antecedente il 40° anno di età, capacità all'esercizio della professione ridotta a meno di 1/3

Pensione indiretta: in favore dei superstiti di iscritto non pensionato, con almeno **10** anni di anzianità contributiva e prima iscrizione alla Cassa antecedente il 40° anno di età

Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti dei titolari di pensione in base ad un importo pari al 60% della pensione diretta in caso di un solo superstite, incrementato di un 20% per ogni ulteriore familiare, sino ad un massimo del 100%.

CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PER I SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31-12-2024

Il calcolo segue un regime in parte reddituale e in parte di tipo contributivo e quindi **il trattamento pensionistico è la somma di 3 quote**:

La prima quota reddituale calcolata con riferimento all'**anzianità maturata fino al 31-12-2024**, secondo le regole successivamente indicate;

La seconda quota contributiva calcolata con riferimento alla anzianità maturata dal 01-01-2025 utilizzando un criterio di calcolo di tipo contributivo;

L'eventuale terza quota per chi ha esercitato la facoltà di versamento della contribuzione modulare, che è valorizzata con un criterio di tipo contributivo (con un rendimento particolare: i contributi versati sono rivalutati su base composta al 31 dicembre di ogni anno al tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito in Cassa F. in tale periodo con un valore minimo dell'1,50%)

Il calcolo del pro rata reddituale, in virtù delle varie riforme succedutesi nel tempo che hanno progressivamente modificato il periodo di riferimento per il calcolo della media reddituale, gli scaglioni di reddito e le aliquote di rendimento, è effettuato nel rispetto del principio del *pro rata temporis* ed è dato, a sua volta, dalla somma di più quote

IL CALCOLO DEL PRO-RATA PER LE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE SUCCESSIVE AL 2024 VIENE EFFETTUATO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO secondo le regole definite dalla L. 335/1995.

L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione del capitale in rendita, vigente nell'anno del pensionamento e relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi soggettivi versati, entro il tetto reddituale, a partire dal gennaio 2025 e rivalutati su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del PIL.

Soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31/12/2024

Pensione UNICA di vecchiaia contributiva: 70 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva

Oppure 65 anni e almeno 35 anni di anzianità contributiva a condizione che l'importo del trattamento sia almeno pari alle pensione integrata al minimo (c.d. Pensione di vecchiaia anticipata)

Pensione di Inabilità: almeno 5 anno di anzianità contributiva, prima iscrizione antecedente il 40' anno di età, capacità all'esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione in modo permanente e totale

Pensione di invalidità: almeno 5 anno di anzianità contributiva, prima iscrizione antecedente il 40' anno di età, capacità all'esercizio della professione a meno di 1/3

Pensione indiretta: in favore dei superstiti di un iscritto non pensionato con almeno 10 anni di anzianità contributiva e prima iscrizione alla Cassa antecedente il 40' anno di età

Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti dei titolari di pensione in base ad un importo pari al 60% della pensione diretta in caso di un solo superstite, incrementato di un 20% per ogni ulteriore familiare, sino ad un massimo del 100%.

SOGGETTI PRIVI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31-12-2024

Il calcolo delle prestazioni viene effettuato interamente secondo il metodo di calcolo contributivo, definito dalla L. 335/1995 (già descritto sopra) a cui va sommata l'eventuale quota modulare come già descritta.

INTEGRAZIONE AL MINIMO

Per le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata (regime misto) vecchiaia interamente contributiva (regime contributivo) con almeno 35 anni di anzianità e inabilità è prevista a determinate condizioni reddituali*, l'integrazione al minimo di pensione secondo una tabella, nel caso in cui la pensione a calcolo risultasse inferiore

- 2025 – 2025 integrazione minimo 12.500 euro
- 2027-2028 integrazione al minimo 11.400 euro
- 2029 10.250 euro integrazione al minimo
- 2030 e seguenti importo dell'anno precedente rivalutato all'inflazione

*reddito complessivo del pensionato e coniuge non deve superare la soglia stabilita (per l'anno 2025 €. 31.376,80)

L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' E' PARI AL 70% DI QUELLA PREVISTA PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA.

PER LE PENSIONI DI REVERSIBILITA', LE PENSIONI INDIRETTE E LE PENSIONI CONTRIBUTIVE VECCHIO REGIME NON E' PREVISTA ALCUNA INTEGRAZIONE AL MINIMO

I SUPPLEMENTI DI PENSIONE

A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia previste dall'art. 59 del precedente Regolamento della Previdenza.

Per tutti i pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli albi è previsto un supplemento di pensione da erogare **con cadenza triennale**. Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

Il calcolo del supplemento segue un regime di tito contributivo.

L'importo del trattamento è determinato applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione del capitale in rendita di cui alla L. 335/1995 relativo all'età di maturazione del supplemento e vigente nel medesimo anno.

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma della metà dei contributi soggettivi entro il tetto reddituale versati dal pensionato a partire dal 1 gennaio 2025 e rivalutati su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del PIL. (la metà dei contributi soggettivi è attualmente del 12%, quindi la metà è pari al 6% - il tetto per l'anno 2025 è di €. 130.000).

PRESTAZIONE 'UNA TANTUM' EX ART. 59 DEL REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA PREVIGENTE

La prestazione 'una tantum' prevista dal regolamento Unico della Previdenza precedente alla riforma è stata abolita, tuttavia la quota di 'una tantum' già maturata con riferimento ai contributi versati dal pensionato di vecchiaia, fino all'anno 2024, verrà erogata al momento della cancellazione o del decesso del pensionato, secondo le regole previgenti. (del 7,50 % della contribuzione soggettiva versata la quota per il calcolo della 'una tantum' è del 2,50%)

Istituti facoltativi

RETRODATAZIONE

L'Avvocato può ricorrervi **entro 6 mesi dalla prima iscrizione obbligatoria** a Cassa Forense.

Possono essere retrodatati **tutti gli anni di iscrizione al Registro dei Praticanti**, con eccezione di quei periodi in cui, per più di 6 mesi, ci sia stata contestualità con attività lavorativa subordinata.

L'onere è pari, per ciascun anno, alla contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta sul reddito professionale e sul volume d'affari prodotti, fermo restando il contributo minimo soggettivo.

L'onere può essere rateizzato in 3 anni.

(Il periodo di praticantato può essere valorizzato ai fini previdenziali anche durante il periodo di pratica iscrivendosi facoltativamente a Cassa F. In tal caso il Praticante sarà tenuto al pagamento dell'integrale contribuzione soggettiva e integrativa a regime relativa all'anno della domanda mentre per gli eventuali anni precedenti di pratica richiesti dovrà corrispondere al pari dell'Avvocato che si avvale della retrodatazione la contribuzione soggettiva ed integrativa sul reddito professionale e sul v.a. Prodotti, fermo restando solo il pagamento del contributo minimo soggettivo.)

RISCATTO

L'iscritto integra il suo risparmio previdenziale e **pianifica nel tempo l'accesso al trattamento pensionistico desiderato**, altrimenti precluso per carenza di anzianità contributiva o temporalmente posticipato, dall'altro incrementa l'importo del suo futuro rateo pensionistico.

Si possono riscattare: **corso legale di laurea in giurisprudenza; servizio militare obbligatorio; servizio civile sostitutivo**; il periodo di **praticantato** per un max di 3 anni, anche se svolto all'estero, purchè sia ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica.

L'istanza per il riscatto può essere accolta solo se l'iscritto è in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi.

L'onere è determinato con il criterio della 'riserva matematica' che consente di tenere conto sia dell'anticipo della pensione ottenuto con il riscatto, sia del maggior importo della pensione stessa.

E' comunque richiesto un onere minimo pari al doppio del contributo soggettivo minimo previsto nell'anno della domanda, per ciascuno degli anni che l'iscritto vuole riscattare.

RATEIZZABILE IN 10 ANNI (prima del pensionamento)

Per evitare la penalizzazione legata alla frammentazione della propria posizione previdenziale gli **istituti della RICONGIUNZIONE - del CUMULO e della TOTALIZZAZIONE** consentono di valorizzare tutti i contributi versati nel corso della propria vita lavorati, indipendentemente dalla gestione previdenziale in cui sono affluiti (anche GS Inps).

La ricongiunzione consente di riunificare prima dell'età pensionabile presso un'unica gestione previdenziale la contribuzione versata in diverse gestioni ed accedere ad un unico trattamento pensionistico secondo le regole previste dall'Ente nel quale i periodi sono stati ricongiunti.

L'ammontare dei contributi versati viene trasferito dalla gestione di provenienza a quella di destinazione dietro pagamento di un onere che è calcolato con il sistema della 'riserva matematica' che serve a neutralizzare l'effetto del maggior importo della pensione ed è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e l'importo dei contributi trasferiti da altre gestioni.

O in unica soluzione o **RATEIZZABILE**: in un numero di rate mensili non superiore nel massimo alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti.

La **totalizzazione** o il **cumulo** non comportano alcun onere e consentono di ottenere un unico trattamento pensionistico con i contributi versati nelle gestioni interessate, purchè i periodi non siano coincidenti tra loro.

La **totalizzazione** segue le regole della decreto lgs.vo 42 del 2006. Per l'accesso alla pensione in totalizzazione di vecchiaia e di anzianità i requisiti sono:

Per la **vecchiaia 66 anni di età 20 anni di anzianità** con una finestra di 18 mesi

Per la **anzianità qualsiasi età con 41 anni di anzianità** con una finestra di 18 + 3 mesi

Relativamente al **cumulo** L. 228 del 2012 modificata dalla L. 232 del 2016 il Regolamento U. di C.F. Disciplina le modalità di accesso e di calcolo del pro-rata a carico di Cassa F.

Pensione di **vecchiaia in cumulo: 70 anni con almeno 20 anni** di contribuzione sommando i periodi contributivi maturati in tutte le gestioni; **pensione anticipata in cumulo: 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne**, con una finestra di ulteriori 3 mesi;

Pensione di inabilità e pensione indiretta in cumulo: in base ai requisiti previsti dalla gestione in cui si è iscritti al momento dell'evento tutelato

Il pro-rata di Cassa F. per le pensioni in cumulo si calcola con il sistema contributivo.

I professionisti già iscritti alla data del 31-12-2024 che vantano un periodo di iscrizione in Cassa F. uguale o superiore a 34 anni di anzianità avranno un calcolo di tipo misto.

L'importo della pensione in cumulo non può essere comunque inferiore a quello previsto in caso di totalizzazione.

Grazie!